

DISCIPLINARE DI GARA

FE-E-7-NI - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, relativamente ai lavori di **Adeguamento delle condizioni di navigabilità dell'alveo di magra del fiume Po per navi Va CEMT tratto Revere Ferrara stralcio Castelmasa – Stienta CUP: I81E06000010002 – CIG: B114636491**

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre del Dirigente della Direzione Navigazione Interna Ing. Filippo Alessio Picarelli n. 319 del 22/03/2024, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di cui sopra.

L'affidamento avverrà mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con l'applicazione del criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108, comma 2 lett. b) del Codice.

Il luogo di esecuzione del lavoro è ricompreso nei territori di tre Regioni rivierasche, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le provincie di Mantova, Ferrara e Rovigo coinvolgendo un totale di 10 comuni come di seguito elencati:

- Regione Veneto
 - o Provincia di Rovigo
 - Comune di Castelmasa
 - Comune di Calto
 - Comune di Salara (al momento non interessato da opere)
 - Comune di Ficarolo
 - Comune di Gaiba
 - Comune di Stienta
 - Comune di Occhiobello
- Regione Lombardia
 - o Provincia di Mantova
 - Comune di Sermide e Felonica (deriva dalla fusione dei due comuni dal 1° marzo 2017)
- Regione Emilia-Romagna
 - o Provincia di Ferrara
 - Comune di Bondeno
 - Comune di Ferrara

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del Codice, è il Dott. Ing. Alessio Filippo Picarelli, Tel. 0522 963821, alessio.picarelli@agenziapo.it PEC: navigazione.boretto@cert.agenziapo.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma telematica di Negoziazione

La presente gara si svolge in forma interamente telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice. L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma attivata dall'Ente agli indirizzi sottoindicati:

REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA

Accesso area riservata

<https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Si invita a tener conto del tempo necessario per la registrazione nell'Area Riservata, per l'ottenimento delle credenziali (qualora non siano state già ottenute in precedenza), per il caricamento dei files e per l'invio finale dell'offerta (si ricorda che il portale ha una capienza max di 30mb per file e un totale complessivo di 100mb per busta. In caso fosse necessario estendere la capienza dei mb contattare direttamente e per tempo il call center sottoindicato.

Contattare il call center al n. 0422-267755 attivo dal lunedì al venerdì: 8.30/13.00 – 14.00-17.30

Scrivere una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it

Link diretto assistenza:

https://agenziapoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?csrf=NPRIPCTERC07PBYCRDSSLLODYMR4GVOTO

Nella sezione "informazioni" del portale sono contenuti gli elementi utili all'operatore economico riguardo a modalità di registrazione e di inoltro delle offerte.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) ove necessario ai fini dell'accesso alla Piattaforma, disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara, da parte del concorrente, deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in Megabyte (MB) indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e massima di 50 MB per ciascuna busta digitale; oltre queste dimensioni non è garantito l'upload dei documenti.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione online dell'operatore economico.

La registrazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o, comunque, secondo le modalità d'identificazione specificate nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare amministrativo di gara;
- Schema di contratto;
- Calcolo Parcella Professionale;
- eDGUE elettronico da compilare direttamente in piattaforma;
- Mod. A, A bis, A ter – domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Mod. B – Dichiarazione ausiliaria e integrative;
- Mod. C - Dichiarazione ATI / consorzi ordinari / GEIE già costituite;
- Mod. D – Attestazione pagamento imposta di bollo;
- Mod. E– Struttura Operativa.

La documentazione tecnica è scaricabile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link:
<https://www.agenziapo.it/documentazione/95>

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (sezione "Comunicazioni") almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92 comma 2, lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni sono disponibili sulla piattaforma, nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la stessa piattaforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante l'ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente al momento di registrazione sulla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni di carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti alla documentazione di gara e/o i chiarimenti forniti, vengono pubblicate sulla Piattaforma nell'apposita sezione della gara in oggetto.

Al predetto indirizzo gli operatori economici non potranno fare riferimento per inoltrare le loro comunicazioni, le quali devono trasmettersi esclusivamente tramite l'apposita area riservata della Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento dell'appalto del servizio:

FE-E-7-NI Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, delle opere di Adeguamento delle condizioni di navigabilità dell'alveo di magra del fiume Po per navi Va CEMT tratto Revere Ferrara stralcio Castelmasa – Stienta CUP: I81E06000010002.

In particolare, l'incarico di Direzione Lavori, nonché il Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva (CSE), dovrà comprendere:

- Le attività demandate per legge al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di appalti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in particolare
 - richieste all'Impresa esecutrice circa tutta la documentazione relativa alla consegna dei lavori, limitatamente all'ambito di applicazione del P.S.C.;
 - valutazione della documentazione ricevuta e/o richiesta integrazioni, sottoscrizione lista di ricezione, consegna P.O.S. Impresa, ecc...;
 - supporto/consulenza nella redazione degli atti di consegna dei lavori (notifica preliminare, approntamento cantiere, ecc...);
 - visite di controllo sul cantiere, con cadenza periodica almeno settimanale (ulteriori visite sono a discrezione del professionista, in relazione alle fasi di lavorazione), redazione del verbale di sopralluogo e trasmissione in giornata all'Ufficio di D.L.;
 - comunicazione delle eventuali prescrizioni all'Impresa e per conoscenza all'Ufficio di D.L.;
 - esecuzione delle altre attività facente capo al C.S.E., in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 s.mm.ii;
- Le attività di Direzione Lavori e contabilità avranno inizio con l'adozione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del provvedimento di costituzione dell'ufficio di
- Direzione Lavori e dovranno essere svolte ai sensi della Parte VI del Codice, dell'allegato II.14 del Codice e del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

Nell'ambito dell'incarico dovranno essere inoltre comprese:

- attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'art. 41 del Codice.

Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica, nonché i Decreti di VIA rilasciati in fase di Progetto Definitivo.

Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. art. 57, comma 2 del Codice.

Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche, oggetto d'incarico, dovrà essere posta notevole attenzione alla identificazione delle possibili interferenze in essere causate da concessioni dei terreni del demanio in generale e idrico in particolare (viabilità, attraversamenti, reti idriche, elettrodotti, metanodotti, pioppeti, attracchi). Parimenti dovrà essere prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, in merito all'accessibilità e fruibilità dei servizi dell'intera area interessata dai lavori e delle aree e zone limitrofe.

L'offerta tecnica presentata in sede di gara, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica, nessuna esclusa.

In ragione delle caratteristiche dell'Investimento, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di direzione lavori dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *lex specilias* di gara.

Fermo restando comunque la responsabilità esclusiva dell'affidatario/progettista, lo stesso dovrà prevedere una struttura organizzativa che comprenda la presenza minima delle seguenti specifiche figure professionali:

- n. 1 Tecnico esperto Architetto/Ingegnere nella gestione in qualità di coordinatore della Direzione Lavori;
- n. 1 Geologo esperto in geomorfologia fluviale e geotecnica;
- n. 1 Laureati in scienze naturali e/o biologia esperti in ecologia fluviale e valutazioni ambientali;
- n. 1 Tecnici esperti nella redazione di computi, contabilità lavori e gestione di cantieri;
- n. 1 Tecnico esperto nella Sicurezza;
- n. 1 Tecnici esperto di espropri.

3.2 Obiettivi del Progetto

Obiettivo del progetto è quello di effettuare la sistemazione del fiume Po a corrente libera con la finalità di garantire adeguati livelli di sicurezza dei rilevati arginali realizzati a protezione del territorio circostante nonché le condizioni idraulico-geometriche necessarie alla navigazione delle imbarcazioni commerciali della classe V secondo la classificazione Europea per le vie navigabili.

Dal punto di vista della navigazione la sistemazione a corrente libera si prefigge lo scopo di realizzare lungo il principale fiume Italiano una via d'acqua lungo la quale possano transitare battelli e chiatte adibite al trasporto delle merci aventi caratteristiche dimensionali almeno pari a quelle della Va classe europea, come avviene lungo le principali direttrici fluviali esistenti in Europa dove il trasporto fluviale è ampiamente utilizzato e presenta volumi di merci trasportate pari a diverse decine di milioni di tonnellate anno.

3.3 Importo

L'importo complessivo del servizio è stimato per la Direzione Lavori e CSE in € **428.918,42 (euro quattrocentotottomilanovecentodiciotto/42)** oltre oneri previdenziali al 4 % e IVA al 22%.

L'appalto è finanziato con Delibera Giunta regionale n. 650 del 15/06/2020 della Regione Emilia-Romagna, attraverso il quale ha confermato l'attribuzione di risorse ad AIPo per la realizzazione degli interventi di regolazione a corrente libera dell'alveo di magra del Po da foce Mincio a valle Ferrara per l'importo di euro 15.000.000,00 previste dalla convenzione rep. n. 3745/2008.

L'importo a base di gara è stato calcolato secondo il prospetto allegato al presente disciplinare.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'all. I.13 D.Lgs. 36/2023 e del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 "Calcolo online per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi.

Non sono ammesse offerte in aumento.

3.4 Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice si precisa che l'appalto dei lavori **non** è stato diviso in lotti.

3.5 Durata dell'appalto e opzioni

L'incarico di Direzione Lavori e CSE, il servizio dovrà essere espletato dall'Aggiudicazione dei lavori fino alla conclusione delle fasi di collaudo, salvo il maggior tempo che potrà essere concesso per sospensioni e proroghe eventuali.

Rimangono esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.

La presentazione di eventuale documentazione integrativa e/o modifiche rese necessarie a seguito di richieste degli Enti preposti ai pareri od autorizzazioni deve avvenire comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del RUP.

AIPo si riserva la facoltà di sospendere i tempi in relazione alle necessità che dovessero sorgere relativamente all'acquisizione delle autorizzazioni.

3.6 Penali e Pagamenti

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsti dalle normative riguardo gli elaborati e/o gli atti relativi allo svolgimento delle attività di Direzione lavori e di CSE sarà applicata una penale.

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Direttore dei Lavori agli obblighi di cui agli articoli del presente disciplinare di gara, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è

verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. In ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsiasi eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La liquidazione del compenso avverrà alla DL, in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori redatti dall'ufficio di Direzione Lavori fino a un massimo dell'80% dell'importo complessivo, previo accertamento effettuato dal Responsabile del Progetto.

Il restante 20% sarà liquidato al collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà alla DL l'aliquota percentuale del compenso dovuto sino a quel momento.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al DL nel caso che i lavori per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

3.7 Revisione Prezzi

Si specifica che il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

3.9 Parcella

Il servizio posto a base di gara prevede la Direzione Lavori e CSE secondo quanto indicato nei capitoli precedenti.

I corrispettivi per l'affidamento sono stati stimati secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 per le categorie di lavori:

- D.01 - Opere di navigazione interna e portuali.

Il dettaglio della prestazione è descritto nel documento riportante il computo di parcella.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli Operatori Economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 66 § comma 12, lettera b) g) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per

la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso partecipante, la partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli Operatori Economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione economica indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI D'IDONEITÀ PROFESSIONALE. Requisiti del Concorrente

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

b) I requisiti di cui all'All. II.12 del D.lgs. 36/2023.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Requisiti del gruppo di lavoro

I professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto dichiarano – utilizzando preferibilmente il Mod. E;

c) di essere in possesso dei titoli di studio, delle iscrizioni agli albi professionali, delle abilitazioni e delle professionalità secondo quanto previsto per la Struttura Operativa.

d) Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

L'operatore economico attesta il possesso di tali requisiti compilando la parte IV Sezione A del DGUE.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per il Professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Vedasi modello E

Il Concorrente specifica la forma di partecipazione, dei suddetti professionisti, tra quelle di seguito indicate:

- a) componente di un raggruppamento temporaneo;
- b) associato di una associazione tra professionisti;
- c) socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- d) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del Concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio

fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi in s.m.i..

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

a) Fatturato Globale Minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al doppio del corrispettivo stimato a base d'asta (€ **428.918,42 × 2 = 857.836,84**).

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita, successivamente all'aggiudicazione, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) Copertura Assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità e di importo pari a € 500.000,00.

La successiva comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

N.B. Al fine di consentire alla Stazione appaltante la comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo 6.2), gli Operatori economici dovranno provvedere a caricare la relativa documentazione sul FVOE.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

Tabella n. 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco de

Categorie ID	Importo Lavori
D.01	10.838.508,00 x 2= 21.677.016,00

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

- copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

Gli Operatori Economici devono dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in misura sufficiente al raggiungimento del requisito richiesto; si raccomanda di omettere, per ragioni di celerità, i requisiti superflui o in misura eccedente in quanto non aggiungono nulla alla possibilità di ammissione dell'Operatore Economico. A tale scopo ciascun Operatore Economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

1. la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite nella tabella 1:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui al sottostante n. 2;
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al sottostante n. 3;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del sottostante n. 3;
- l'importo dei lavori, come individuato al sottostante n. 4;
- l'Operatore Economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore Economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore Economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore Economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l'Offerente;

2. per i servizi svolti:

- sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui alla tabella 1 e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto Tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

Destinazione Funzionale	ID delle opere	L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971	DM 232/1991	Lavori utilizzabili
Navigazione	D.01	VII/c	III		Opere di navigazione interna e portuale
ID OPERE NON UTILIZZABILI					
Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		
Opere di bonifica e derivazioni	D.03	VII/b	III		
Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		
Acquedotti e fognature	D.05		III		

- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente n. 2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- quanto previsto al presente n. 2, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall'art. 8 del Decreto Tariffe, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;

3. Si precisa che:

- i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di attinenti all'ingegneria o all'architettura; tuttavia, un Operatore Economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati svolti più servizi;
- i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo decennale di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all'interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;

4. l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi; - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici purché si dimostri che siano finalizzati all'ottenimento di un atto di assenso o di recepimento;

5. se il servizio apportato come requisito è stato svolto dall'Operatore Economico Offerente in Forma aggregata con Operatori Economici diversi da quelli aggregati nella presente gara, deve essere dichiarata la quota di incidenza pertinente attribuita all'Operatore Economico Offerente; solo tale parte può essere considerata ai fini del requisito;

6. il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

d) uno o due servizi "di punta" di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
D.01 Opere di navigazione interna e portuali	€ 10.838.508	€ 5.419.254

A tale scopo:

1. l'Operatore Economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di Punta" indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al precedente punto 6.3) lettera c);

2. tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione ineq coppie di lavori di punta, all'interno della medesima distinta di lettera c);
3. si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 6.3) lettera
4. n. 2, fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
5. il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro per ciascuna Classificazione, purché di importo adeguato pari all'importo minimo richiesto;
6. gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui al presente punto possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto 6.3), lett. c) e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'Operatore Economico che fornisce, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del Contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

e) Personale

- Per i Soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 9 unità che corrisponde a 1,5 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.
- Per il Professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 9 unità che corrisponde a 1,5 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- a. i soci attivi;
- b. i dipendenti;
- c. i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- d. i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti del Concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1).

N.B. Al fine di consentire alla Stazione appaltante la comprova dei requisiti di cui al presente art. 6.3. lett. c), d) ed e), gli Operatori economici dovranno provvedere a caricare la relativa documentazione sul FVOE. Con specifico riferimento alla distinta di cui alla lettera

c) del presente articolo, l'Operatore economico dovrà allegare DGUE.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli Operatori Economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti dell'**All. II.12 del D.lgs. 36/2023** di cui al punto **6.1)** devono essere posseduti da ciascun Operatore Economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. **39 dell'All. II.12 del D.lgs. 36/2023**.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli Operatori Economici (società o consorzi) aderenti al Contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al punto **6.1)** sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito del servizio di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria se il servizio di punta è uno solo. Se, invece, i servizi di punta sono due, la mandataria deve aver svolto il servizio di punta di importo maggiore.

Il requisito relativo al personale di cui al precedente punto 6.3 lettera e) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Ulteriori precisazioni per le forme Aggregate e i GEIE

Ai singoli Operatori Economici in forma Aggregata non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione Appaltante è sempre idonea e ammessa purché l'Operatore Economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria.

Ai singoli Operatori Economici in forma Aggregata sono richiesti i requisiti sufficienti e adeguati rispetto alle prestazioni che intendono assumere.

In ogni caso agli Operatori Economici che apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale fermo restando il raggiungimento degli altri requisiti da parte della forma aggregata nel suo complesso, non sono richiesti altri requisiti e non è richiesta una quota minima di partecipazione alla forma aggregata.

Agli Operatori Economici mandanti non è richiesta una misura minima di requisiti, purché i requisiti siano posseduti complessivamente dall'Offerente in forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI. Requisiti di idoneità professionale

- a. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure di cui di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.6 STRUTTURA OPERATIVA

L'incarico dovrà essere espletato da Professionisti iscritti in appositi Albi ove previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. In particolare, la Struttura Operativa, indicata in sede di offerta, dovrà essere costituita da almeno le seguenti figure professionali: **(Mod. E)**

- n. 1 Tecnico esperto nella gestione in qualità di coordinatore della Direzione Lavori;
- n. 1 Geologo esperto in geomorfologia fluviale e geotecnica;
- n. 1 Laureati in scienze naturali e/o biologia esperti in ecologia fluviale e valutazioni ambientali;
- n. 1 Tecnici esperti nella redazione di computi e contabilità lavori;
- n. 1 Tecnico esperto nella Sicurezza;
- n. 1 Tecnici esperto di espropri.

È ammessa la coincidenza nello stesso Soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso Soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più Soggetti responsabili. È inoltre indicata sempre nella documentazione la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nel caso di Concorrente di cui all'art. 46, c. 1 lett. e) del Codice, di identificativi del **“giovane professionista abilitato da meno di 5 anni”**.

La proposta della Struttura Operativa da parte dell'Offerente dovrà essere sottoscritta:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo Operatore Economico;
- dal rappresentante legale dell'Operatore Economico capogruppo, nel caso di R.T.P., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli Operatori Economici raggruppati nel caso di R.T.P., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiara di averne i poteri, nel caso di Studio Associato.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal Bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso 6.1, lett. b), solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che dev'essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 8.578,37** (Euro ottomilacinquecentosettantotto/37), pari al 2% dell'importo dovuto per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA esclusi, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 106 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente so fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul c/c bancario di A.I.Po – UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN: IT95B0200812718000100362622;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

1. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> 2.
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui al comma, del Codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - UNI ISO 45001- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
 - SA 8000 - Certificazione social accountability 8000
 - UNI EN ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale
 - UNI CEI EN ISO 50001: Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
 - ISO/IEC 27001: 2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001: 2017 ISO/IEC 27001: 2022 - Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001: 2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001: 2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.
 - UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Al fine della presentazione dell'Offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente dovrà produrre la ricevuta di Euro **33,00** relativa all'avvenuto versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 L. 266/2005, così come determinato nella delibera dell'ANAC n. 621 del 20/12/2022 secondo le modalità indicate dalla deliberazione presente nel portale A.N.A.C. e in conformità alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Autorità: www.anticorruzione.it. Nella causale del versamento dovrà essere riportato il codice fiscale del concorrente e il numero di CIG relativo.

N.B.: l'importo da considerare per il calcolo del contributo è l'importo totale a base di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei fra imprese, anche costituendi, il versamento dovrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese che facenti parte del raggruppamento, consorzio, aggregazione di rete di imprese.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata dimostrazione, anche a seguito di soccorso istruttorio, dell'avvenuto pagamento entro la data di presentazione dell'offerta costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 67, L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/05/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
- B) Offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- C) Offerta economica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante

considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Non sono ammesse integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'istante dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato. Pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che reo l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **6** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Mod. Dichiarazione ausiliaria e integrative; Mod. C - Dichiarazione ATI, costituite);
2. eventuale procura;
3. eDGUE (DGUE elettronico da compilare direttamente in piattaforma);
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
7. Attestato pagamento contributo ANAC;
8. Attestazione pagamento imposta di bollo.

N.B. Al fine di velocizzare i tempi di riscontro delle istanze di accesso agli atti eventualmente presentate dai concorrenti, si chiede cortesemente ai partecipanti alla procedura di allegare, ove possibile, anche una copia della documentazione amministrativa ove siano oscurati i dati sensibili.

14.1 La domanda di partecipazione (Mod. A) ed eventuale procura

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte utilizzando preferibilmente i modelli elencati al punto 2.1 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante i dati identificativi dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi dell'articolo 94 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- che non sussistono cause di esclusione automatica e non automatica previste dagli artt. 94 e 95 del D. lgs. n. 36/2023;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 63 del 19/12/2022 reperibile sul profilo committente all'indirizzo www.agenziapo.it – [Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità e il Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPO in data 11/07/2010 e s.m.i., visitabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it Agenzia - "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura ed a tal fine di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, alla sottoscrizione per accettazione del predetto Protocollo di Legalità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante o dal suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega una domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Documento di gara unico Europeo elettronico - D.G.U.E.

Il concorrente compila, direttamente in piattaforma, il Documento di gara unico europeo elettronico conforme allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Con la compilazione del D.G.U.E. l'operatore economico dichiara in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi che non si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice né sussistono nei propri confronti i motivi di esclusione previsti dall'art 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Ai fini della compilazione del D.G.U.E. si precisa in particolare quanto segue:

Il concorrente dovrà compilare tutte le parti del Documento, se per Parte I del D.G.U.E., contenente le informazioni sulla procedura già compilata a cura della Stazione Appaltante.

Il D.G.U.E. deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Nelle diverse Parti del D.G.U.E., l'operatore economico indica – in corrispondenza al singolo dato, e dove indicato, l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale l'amministrazione aggiudicatrice può acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero il servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite da aggregati in rete.

14.6 PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE BDNCP E FVOE

Il PassOE è stato dismesso a far data dal 1° gennaio 2024 ed è stato sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione appaltante e approvazione da parte dell'operatore economico dell'accesso ai documenti.

Il concorrente, pertanto, non dovrà inserire il PASSOE nella busta contenente la propria documentazione amministrativa.

14.7 Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con CONTRASSEGNO TELEMATICO (MOD. D)

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e apporla al D. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La mancanza del pagamento del bollo sull'offerta non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dall'Amministrazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell'impresa partecipante.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "B – OFFERTA TECNICA"

La busta digitale "B" Offerta Tecnica dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma telematica contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa atta ad illustrare, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e che, per ciascun elemento di valutazione (sub-criterio) evidenzia le proposte offerte dal Concorrente, massimo 5 fogli fronte-retro (10 facciate) in formato A4;
- b) n. 2 schede relative a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (categoria D.01), massimo 1 foglio fronte-retro in formato A4 o 1 facciata in formato A3 per ciascuna scheda.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui

Si evidenzia che il piano delle attività di cui al criterio C.1 e C.2 e i CV non sono compresi nelle 10 facciate previste per le relazioni.

ATTENZIONE: L'OFFERTA TECNICA NON DEVE RECARE, PENA L'ESCLUSIONE, ALCUN RIFERIMENTO AL RIBASSO OFFERTO, OVVERO AGLI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI DESUMERE IN TUTTO O IN PARTE L'OFFERTA ECONOMICA DEL CONCORRENTE.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali e negli eventuali dati sensibili** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 35, comma 5 del Codice.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "C – OFFERTA ECONOMICA

La busta digitale "C" offerta Economica dovrà essere compilata direttamente sulla Piattaforma.

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun eventuale lotto per il quale il concorrente intende partecipare:

Modulo di offerta economica. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).

L'offerta economica dovrà contenere:

- **ribasso unico percentuale** con massimo due cifre decimali, espresso in cifre che l'offerente offre in ribasso rispetto all'importo a base di gara di € 428.918,42.

Il concorrente dovrà produrre il "Modulo di Offerta Economica" generato in formato pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma. L'offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE" del presente Disciplinare.

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettera b) del Codice, costituiti, purché l'offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza potrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante Procedura Aperta di cui all'art. 71 del Codice con il criterio di selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" di cui all'art. 108, comma 2 lett. b) del Codice.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel seguito del presente Disciplinare.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella n. 3

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	CRITERI

A	Offerta Economica	20				
B	Professionalità del gruppo di lavoro desunta dall'esperienza professionale complessiva e dall'analisi dei servizi svolti, massimo due (n. 2 schede), significativi della propria capacità a svolgere l'incarico di direzione lavori e cse	20	B.1	Analisi dei curricula e dei servizi svolti	20	D
C	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di direzione lavori e cse	60	C.1	Piano delle attività, cronoprogramma e risorse umane e strumentali messe a disposizione nelle diverse fasi attuative	30	D
			C.2	Presentazione di un piano che espliciti i sistemi di verifica e controllo dell'avanzamento lavori adottati dal Direttore dei lavori e dal CSE	30	D
Totale		100				

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione B

Il Criterio ha il compito di valutare la professionalità ed esperienza tecnica generale del concorrente e dell'esperienza specifica desunta da un numero massimo di cinque servizi, significativi della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Criterio di valutazione C.1

Saranno valutate positivamente le proposte migliorative al fine di raggiungere gli obiettivi del presente incarico attraverso la stesura dettagliata di un Piano delle attività, cronoprogramma e

risorse umane e strumentali messe a disposizione nelle diverse fasi al esecutivo.

Criterio di valutazione C.2

Sarà valutato positivamente la presentazione di un piano delle attività dettagliato con analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticità per la gestione del cantiere e la realizzabilità dell'opere. Il piano dovrà contenere l'esplicitazione dei sistemi di verifica, controllo e contabilizzazione delle opere e per garantire il costante monitoraggio dell'avanzamento lavori e del rispetto del piano di sicurezza nei cantieri.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella n. 3, nella valutazione delle offerte, per i criteri e sub-criteri di natura qualitativa dell'offerta tecnica di cui alla Tabella. n. 3, i coefficienti provvisori sono attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario di gara.

I coefficienti C_{xi} sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie" di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo 17.3, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di matrice triangolare, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
- 5 in caso di preferenza grande,
- 4 in caso di preferenza media,
- 3 in caso di preferenza piccola,
- 2 in caso di preferenza minima,
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
- nel caso in cui un'offerta abbia omissso un elemento di valutazione, oppure l'elemento offerto sia inammissibile, purché non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera offerta tale elemento non è valorizzato e all'elemento dell'offerta confrontata nella coppia in esame è sempre attribuito il grado di preferenza massima pari a 6.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre; qualora non venisse presentato del materiale indicato nel presente disciplinare e nel relativo bando e questo non consenta alla Commissione di esprimere una valutazione, la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi carenti di documentazione e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 3 (tre), essendo il confronto "a coppie", sarà applicato il "metodo 4" indicato da Anac "Quaderno relativo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" del dicembre 2011 che consiste nell'attribuzione discrezionale di un coefficiente tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa, secondo quanto previsto nella sottoindicata Tabella n. 3.

I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun Commissario e rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.

Tabella n. 6

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1.00
BUONO	0.80
DISCRETO	0.60
SUFFICIENTE	0.40
SCARSO	0.20
INSUFFICIENTE	0.00

I riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio e criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio e il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula "bilineare"

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{array} \right. \leq$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti X
 = 0,80

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo – compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1), di seguito riportato:

La valutazione della singola offerta è effettuata con la formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

I coefficienti C_{xi} sono determinati con i metodi indicati ai precedenti paragrafi 17.3 (offerta tecnica), 17.4 (offerta economica).

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara avranno inizio **alle ore 14:00 del giorno 08/05/2024** in seduta pubblica, alla presenza del Seggio di gara.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità conoscibilità delle operazioni di gara mediante collegamento dei concorrenti da remoto sulla Piattaforma, secondo le modalità specificate sulla Piattaforma stessa.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta pubblica virtuale, la quale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma.

Parimenti gli orari/date delle successive sedute pubbliche virtuali (e/o le riprese di sedute sospese) saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla Piattaforma.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio di gara provvede a:

- d. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e. dispone le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti dalla procedura di gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminata la fase di ammissione il RUP procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare, escludendo dalla gara i concorrenti le cui offerte risultino incomplete.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.3.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la presenza di soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, data evidenza dei punteggi già attribuiti nella fase precedente alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle Buste "C - offerta economica" e, data evidenza delle offerte, attribuirà i relativi punteggi con i criteri indicati nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.4 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice e art. 22 del presente disciplinare, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Questo calcolo non è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da

ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante adottato con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 40 del 29/12/2020 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante all'indirizzo "www.agenziapo.it – Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali"

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità previste dal "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" adottato con Deliberazione del C.d.I. n. 11 del

20.07.2017, scaricabile dal sito della stazione appaltante all'indirizzo www.agenziapo.it –

Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico (link: <http://trasparenza.agenziainterregionalepo.it/altri-contenuti-accesso-civico>).

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Informativa Breve ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

AIPO con sede in Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/16 c.d. GDPR.

Finalità del trattamento

AIPO, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati per le finalità connesse alla Procedura Aperta per la conclusione di una Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativa all'affidamento dei "servizi di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativamente ai lavori di Regimazione a Corrente Libera dell'alveo di

magra del Po per le navi di classe Va CEMT da Foce Mincio fino a val intervento tra Revere e Ferrara/parte1”.

Con che modalità AIPo tratta i miei dati personali?

Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, sia presso gli archivi informatici che cartacei dell'Ente stesso.

Chi è Il Titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento è AIPo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Direttore Generale;

Chi è il Responsabile della Protezione dei dati?

AIPo ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.

A chi vengono Comunicati i miei dati personali?

I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni dell'Istituto, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell'interessato fino al termine dell'iniziativa.

Per quanto tempo vengono conservati da AIPo i miei dati?

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Quali sono i Diritti degli interessati?

L'interessato ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, quali ad esempio: opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi ad AIPo all'indirizzo mail protocollo@agenziapo.it o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo mail dpoprivacy@agenziapo.it. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

Dove posso trovare l'informativa completa?

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di AIPo, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet <https://www.agenziapo.it/content/privacy>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una e-mail a: protocollo@agenziapo.it

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GARE E CONTRATTI

Dott. Giuseppe Barbieri

Firmato digitalmente